

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1745-B</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BREGANZE, AMATUCCI, BONAITI, BOSISIO, DE LEONARDIS, MIGLIORI,  
PENNACCHINI, RUFFINI**

**APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 9 dicembre 1965*

**MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 12 luglio 1966 (Stampato n. 1487)*

Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 13 luglio 1966*

### TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ART. 1.

*(Attribuzione della qualifica di magistrato  
di Corte d'appello).*

I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica, sono sottoposti alla valutazione dei Consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di Corte d'appello.

Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario, sulle capacità del magistrato e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

La nomina produce effetti giuridici ed economici, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità, con decorrenza

### TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

*(Attribuzione della qualifica di magistrato  
di Corte d'appello).*

*Identico.*

dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica.

Ai fini dell'anzianità di cui innanzi, è valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o della Giustizia militare.

Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma è emesso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto il Consiglio di amministrazione sarà composto, oltre che del presidente, dei soli membri che rivestono la qualità di magistrato.

Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere è emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti.

Per la nomina a magistrato di Corte d'appello è necessario che almeno cinque anni di attività del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

*(Nuova valutazione).*

I magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio.

La nomina ha effetto dal compimento del biennio che precede la valutazione favorevole.

ART. 3.

*(Elementi di valutazione).*

Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni.

Nei singoli casi il Consiglio superiore ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato.

ART. 2.

*(Nuova valutazione).*

*Identico.*

ART. 3.

*(Elementi di valutazione).*

*Identico.*

Il parere del Consiglio giudiziario è comunicato integralmente all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia; quello del Consiglio di amministrazione è comunicato all'interessato.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il magistrato può presentare deduzioni al Consiglio superiore. Il Ministro può formulare sue osservazioni a sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 4.

*(Destinazione dei magistrati di Corte d'appello).*

Salvo il disposto dell'articolo 5, i magistrati di Corte d'appello sono destinati ad esercitare le funzioni:

1) di consigliere di Corte di appello e di sostituto procuratore generale presso le Corti di appello;

2) di presidente di sezione di tribunale;

3) di consigliere istruttore nelle sedi in cui le funzioni di presidente del tribunale sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

4) di procuratore aggiunto nelle sedi in cui le funzioni di procuratore della Repubblica sono esercitate da un magistrato di Corte di cassazione;

5) di pretore nelle sedi in cui, ai sensi delle norme in vigore, sono previsti magistrati di Corte d'appello senza funzioni di pretore dirigente.

Il Consiglio superiore della magistratura procede, in sede di conferimento delle funzioni di magistrato di Corte d'appello, all'assegnazione dei posti vacanti tenendo conto delle attitudini e dell'anzianità dei magistrati.

ART. 5.

*(Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d'appello).*

Possono essere conferiti ai magistrati di Corte di appello gli uffici direttivi di:

1) presidente dei tribunali e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

2) pretore nelle preture alle quali sono assegnati magistrati di Corte di appello con funzioni direttive.

Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della magistratura può chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari.

ART. 4.

*(Destinazione dei magistrati di Corte d'appello).*

*Identico.*

ART. 5.

*(Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d'appello).*

*Identico.*

ART. 6.

*(Prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina).*

I magistrati di Corte di appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continuano ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti.

ART. 7.

*(Rinuncia alla nomina).*

La dichiarazione di rinuncia alla nomina a magistrato di Corte d'appello, a norma dell'articolo 25 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, deve essere fatta non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di nomina. In tale caso la nuova nomina è conferita con decorrenza dal compimento dell'anno successivo e così di seguito per non oltre tre anni.

Trascorso il triennio, il magistrato deve essere sottoposto a nuova valutazione.

ART. 8.

*(Ruolo organico dei magistrati di Corte d'appello e di tribunale).*

Le tabelle A e C annesse alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituite dalle tabelle A e C allegate alla presente legge.

ART. 9.

*(Rinvio).*

Rimangono in vigore le disposizioni della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili con quelle della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 10.

*(Concorso per esami).*

Il concorso per esame per la nomina a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuerà ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il concorso di cui al comma precedente è indetto, nei primi quindici giorni del mese di gennaio, per dieci posti. Ad esso possono partecipare i magistrati di tribunale che, al

ART. 6.

*(Prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina).*

*Identico.*

ART. 7.

*(Rinuncia alla nomina).*

*Identico.*

ART. 8.

*(Ruolo organico dei magistrati di Corte d'appello e di tribunale).*

*Identico.*

ART. 9.

*(Rinvio).*

*Identico.*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 10.

*(Concorso per esami).*

*Identico.*

31 dicembre dell'anno precedente, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella predetta qualifica di magistrato di tribunale ed ottenuto la valutazione favorevole di cui ai precedenti articoli 1 e 3:

All'esame di cui al presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili.

Le nomine a seguito di concorso per esame di cui al presente articolo sono conferite con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

In caso di pari anzianità, i vincitori del concorso per esame sono collocati nel ruolo prima dei magistrati che conseguono la nomina a magistrato di Corte d'appello a seguito di valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura.

## ART. 11.

(*Scrutini in corso*).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data della presente legge, è equiparato a tutti gli effetti alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

Ai magistrati non ancora valutati o non valutati favorevolmente si applicano le disposizioni della presente legge.

Per i magistrati di cui al secondo comma, e per quelli di cui al terzo comma che ottengono la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, se abbiano maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, la decorrenza della nomina alla nuova qualifica è disposta, agli effetti giuridici, alla data del 31 dicembre 1962, e, agli effetti economici, alla data del 31 dicembre 1963 sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

I predetti magistrati non possono, per alcun motivo, essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati nominati magistrati di Corte di appello, in base alla precedente disciplina.

## ART. 11.

(*Decorrenza delle nomine*).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Corte d'appello; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura, prevista dall'articolo 1.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati per qualsiasi motivo scrutinati o hanno riportato giudizio sfavorevole in sede di scrutinio, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati di cui al secondo comma sono nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza agli effetti giuridici dalla data del compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1, e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. La stessa disposizione si applica ai magistrati di cui al terzo comma e ai magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato l'anzianità di cui all'articolo 1, se ottengono la valutazione favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura. Tuttavia per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 gli effetti giuridici

ART. 12.

*(Ordine di collocamento in ruolo).*

Ai fini della applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, in caso di pari anzianità, il collocamento in ruolo avviene nel seguente ordine: magistrati vincitori del concorso per esame; magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto; magistrati dichiarati promuovibili per merito semplice; magistrati favorevolmente valutati ai sensi della presente legge.

della nomina alla nuova qualifica decorrono dal 31 dicembre 1962.

Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di Corte d'appello con anzianità 30 giugno 1963 è attribuita la decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 31 dicembre 1962.

I magistrati di cui ai precedenti commi non possono per alcun motivo essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza 31 dicembre 1962 in base alla precedente disciplina.

ART. 12.

*(Ordine di collocamento in ruolo).*

*Identico.*

TABELLA A

RUOLO ORGANICO  
DELLA MAGISTRATURA

	NUMERO DEI POSTI
Primo Presidente della Corte di Cassazione . . . . .	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente aggiunto della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . .	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . .	82
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	493
Magistrati di Corte d'appello, Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari . . . . .	5.953
Uditori giudiziari . . . . .	350
TOTALE . . .	6.882

TABELLA A

RUOLO ORGANICO  
DELLA MAGISTRATURA

*Identica.*

TABELLA C

PERSONALE DEL MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

	NUMERO DEI POSTI
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo a norma dell'articolo 6, n. 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392 . . . . .	1
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, a norma dell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, ovvero magistrati di Corte di cassazione . .	5
Magistrati di Corte di cassazione .	3
Magistrati di Corte d'appello, magistrati di Tribunale e aggiunti giudiziari . . . . .	108
TOTALE . . .	117

TABELLA C

PERSONALE DEL MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*Identica.*